STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI NATURA PRIVATA COSTITUITA PER LA GESTIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GENOVA II - LEVANTE

Art. 1- DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n° 157 e degli articoli 19 e ss. della legge della Regione Liguria 1 luglio 1994, n° 29 e successive modificazioni, per la gestione dell'ambito territoriale di caccia "Ge 2 Levante", l'associazione di natura privata denominata "ATC Genova 2 Levante" (di seguito per brevità ATC).

II costituito ATC ha sede in Genova, Corso Sardegna 326/r – CAP 16142

Con deliberazione del Comitato di gestione potrà essere modificata la sede dell'ATC, ovvero potranno essere istituiti o soppressi uffici.

Art. 2 - AMBITO TERRITORIALE OGGETTO DELLA GESTIONE

L'ambito territoriale oggetto della gestione dell'ATC corrisponde alla delimitazione territoriale dell'A.T.C. Genova 2 Levante, di cui ai provvedimenti dei competenti organi regionali e provinciali.

Art. 3 - NATURA ED OGGETTO DELL' ATC

L'ATC è una struttura associativa di natura privata che persegue i fini previsti dalla legge n°157/92 così come definiti dalla regione e dalla provincia nei rispettivi programmi, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n° 29/94, e successive modificazioni.

Oggetto dell'ATC è la gestione, nell'ambito della sua delimitazione territoriale, delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli da 19 a 28 della legge n° 29/94.

Quali fini istituzionali, l'Ambito Territoriale di Caccia persegue la determinazione degli indirizzi gestionali per lo svolgimento dell'attività venatoria, salvaguardando i legittimi interessi dei cacciatori iscritti ed ammessi.

In particolare opera per la protezione ed il miglioramento dell'ambiente naturale, l'incremento del patrimonio faunistico e il rispetto delle colture agricole.

Promuove e organizza pubbliche manifestazioni a carattere sportivo e ricreativo con finalità connesse alla definizione dell'immagine dell'ambito di caccia e del cacciatore, realizza studi e ricerche di ordine tecnico, partecipa ed organizza convegni, partecipa o conduce oasi di protezione, parchi, zone di ripopolamento e cattura e gestisce socialmente la caccia ed il territorio.

Art. 4 - FONDO DI DOTAZIONE DELL' ATC

Il Fondo di dotazione dell'ATC è costituito dalle entrate derivanti dalle quote di partecipazione versate dai cacciatori iscritti e dagli eventuali finanziamenti di soggetti pubblici e privati.

Più precisamente il Fondo di dotazione è costituito da:

- a) quote versate dai cacciatori iscritti o ammessi (art. 23 l.r. n° 29/94);
- b) finanziamenti erogati dalla Provincia in proporzione al numero dei cacciatori iscritti ed al territorio agrosilvo-pastorale venabile quale contributo per le spese di funzionamento ai sensi dell'art. 42 della I.r. n° 29/94:
- c) contribuzioni erogate dalla Provincia su progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale, presentati dal Comitato di gestione.

- d) contributi per la prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio.
- e) ogni altro finanziamento erogato da soggetti pubblici o privato, compresi gli eventuali avanzi di esercizi precedenti.

Gli associati non hanno diritti sul fondo e in qualsiasi caso di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato la quota non è restituita.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ATC, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5 - ORGANI DELL'ATC

Sono organi deliberanti dell'ATC:

- a) il Comitato di gestione;
- b) il Presidente:
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- C bis) L'Assemblea degli iscritti.

Sono organi consultivi dell'ATC ai sensi dei successivi art. 14, 15 e 16

- d) l'assemblea dei cacciatori iscritti e ammessi;
- e) le assemblee dei delegati dei cacciatori (Rappresentanti nei Comitati di Valle).

Art. 6 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione é composto di dieci membri, di cui:

- a) tre rappresentanti dei cacciatori, designati congiuntamente dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti a livello provinciale. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta della designazione congiunta, il Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia, nei successivi quindici giorni, qualora non sia prodotto accordo tra le Associazioni interessate, comportante almeno una maggioranza dell'85 % dei cacciatori iscritti, provvede a nominare i tre rappresentanti, scegliendoli secondo i principi di rappresentanza rigorosamente proporzionale in base ai soci a livello provinciale, tra le indicazioni nominative, che le singole associazioni hanno provveduto ad inviare;
- b) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
- c) due rappresentanti delle organizzazioni di protezione ambientale;
- d) due rappresentanti designati dalla Provincia sentiti i Comuni territorialmente interessati, scelti fra gli esperti qualificati in materia.

I membri di alle lettere b) e c) devono essere designati congiuntamente dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale. Sono considerati rinunciatari gli enti e le associazioni che dopo trenta giorni dalla richiesta non abbiano ottemperato alla designazione dei propri rappresentanti.

In sostituzione dei membri considerati rinunciatari, il Comitato di Gestione può proporre all'Amministrazione Provinciale nominativi di esperti qualificati in materia.

Le Associazioni di cui i commi b) e c) che non ottemperano alla designazione congiunta entro il termine, possono integrare successivamente i membri designati per i quali il Comitato di Gestione in carica può deliberare a maggioranza il loro reintegro presso il Comitato stesso (come anche da disposizioni della Regione Liguria nota prot. 122425/1908 del 28 agosto 2001 e nota della Provincia di Genova prot. 53907 del 10 luglio 2001).

Il Comitato di Gestione dura in carica 5 anni e continua a svolgere le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente tra i rappresentanti di cui alla lett. "a" e il vice presidente fra i rappresentanti di cui alla lettera "b".

Qualora siano accorpati gli Ambiti Territoriali di Caccia, il Comitato di Gestione è insediato dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale secondo le procedure di cui i commi "a, b, c e d".

Art. 7 - COMPETENZE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione:

- 1) predispone programmi di intervento mediante progetti per promuovere ed organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ambito, mediante adeguati censimenti, documenti cartografici ed interventi di miglioramento degli habitats;
- 2) svolge compiti di gestione faunistica e di ripopolamento determinando altresì la quantità di selvaggina da immettere, il numero di capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati e riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree contigue dei parchi regionali di cui all'art. 22 della l.r. 29/94:
- 3) organizza l'esercizio venatorio e assume le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti che possono essere delegati dalla Provincia; gestione delle Z.R.C. ed Oasi in convenzione;
- 4) predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per:
- la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
- le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094 del consiglio della CEE del 25 aprile 1988, e successive modificazioni:
- i piani di contenimento dei naturali predatori ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L. 157/92
- I ripristino di zone umide e fossati; le differenziazioni delle colture;
- le coltivazioni di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
- la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè dei riproduttori;
- la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
- 5) oltre ad esprimere parere sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale, può avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso;
- 6) decide in ordine all'accesso nell'ambito di competenza dei cacciatori richiedenti con le modalità previste all'art. 25 della l.r. n 29/94, valutando i requisiti richiesti per le domande di ammissione e rinnovo;
- 7) predispone un regolamento di contabilità che determina le procedure di spesa, da approvarsi con il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 8) predispone e approva lo Statuto per portarlo all'approvazione definitiva dell'Assemblea degli Iscritti;
- 9) predispone una bozza del Bilancio preventivo e di quello consuntivo per proporlo all'approvazione definitiva dell'Assemblea degli iscritti in regola con i versamenti;
- 10) provvede all'acquisto o alienazione dei beni strumentali atti ed indispensabili al corretto funzionamento della struttura;
- 11) stabilisce le modalità per la partecipazione economica, anche diversificata, dei cacciatori alla gestione dell'ATC;
- 12) collabora nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa regionale, alla determinazione di contributi per la prevenzione dei danni che potrebbero essere arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria;
- 13) predispone il programma annuale degli interventi di cui all'art. 22 comma 2 della l.r. n. 29/94 da trasmettersi alla Provincia entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

- 14) predispone il rendiconto tecnico sull'andamento della gestione faunistico venatoria dell'annata precedente, da presentarsi alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno;
- 15) prevede la predisposizione di regolamenti per meglio omogeneizzare l'attività venatoria e la gestione delle risorse dell'Ambito territoriale:
- 16) I componenti Il Comitato di Gestione possono svolgere attività di controllo sul territorio, per quanto di competenza dell'ATC. Nell'esercizio di tali funzioni assumono anche singolarmente i compiti e l'autorità propria del Comitato di Gestione. Qualsiasi azione diretta o indiretta assunta nei confronti di ogni singolo componente il Comitato di Gestione dell'ATC, atta ad ostacolarli nei loro compiti istituzionali viene intesa come diretta a tutto il Comitato di Gestione e comporta automaticamente, senza alcuna denuncia specifica, azione disciplinare nei confronti degli iscritti responsabili dei fatti.
- Le attribuzioni sopradescritte cessano quando il componente il Comitato di Gestione esercita l'attività venatoria:
- 17) Il Comitato di gestione determina eventualmente il contributo per la caccia vagante alla selvaggina migratoria e quello integrativo per la caccia vagante alla stanziale ed agli ungulati;
- 18) Le quote di partecipazione versate dai cacciatori iscritti od ammessi sono destinate esclusivamente a finalità faunistico venatorie, per la gestione dell'ambito, per i ripopolamenti, per la vigilanza volontaria, per la realizzazione di studi e ricerche, per l'organizzazione di convegni, per la conduzione di oasi di protezione, parchi, zone di ripopolamento e cattura, per gli incentivi da assegnare agli agricoltori e per tutti gli interventi previsti e specificati all'art. 22 della I.r. n. 29/94, nonchè per gli eventuali piani di miglioramento realizzati in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale:
- 19) Il Comitato di Gestione può stipulare protocolli d'intesa volti alla definizione degli interventi di ricognizione delle risorse ambientali, della consistenza faunistica e di ripopolamento del territorio;
- 20) In particolare si ritiene possibile utilizzare specifiche collaborazioni, con le seguenti finalità:
- promuovere ed organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
- svolgere compiti di gestione faunistica e di ripopolamento;
- organizzare l'esercizio venatorio;
- collaborare operativamente ai fini del tabellamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà;
- tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica, nonché dei riproduttori;
- ricostruzione della presenza faunistica ottimale anche tramite l'attuazione dei piani poliennali per le specie selvatiche;
- collaborare con l'Amministrazione Provinciale nella gestione delle zone di protezione, compreso la previsione per i servizi di sorveglianza indicati nelle convenzioni;
- collaborare alla gestione dei recinti di ambientamento e/o allevamento di fauna selvatica;
- collaborare alla gestione di impianti di allevamento di fauna selvatica a fini di ripopolamento;
- collaborare con gli Agenti Ecologici delle Organizzazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n°773, e/o la qualifica di guardia zoofila volontaria della Regione Liguria per i servizi di sorveglianza volontaria programmati sul territorio dell'ATC;
- 22) Nomina e revoca i componenti della Commissione Disciplinare dell'Ambito di cui all'art. 13;
- 23) Nomina e revoca i componenti delle altre Commissioni;
- 24) Il Comitato di gestione, per l'espletamento delle proprie funzioni, si dota di una propria struttura organizzativa, ed inoltre può realizzare con altri ATC forme di coordinamento tecnico-operativo o centri di servizio, e può avvalersi altresì di professionalità presenti presso l'Amministrazione Provinciale di cui l'ATC fa parte;

25) Per l'espletamento dei propri compiti sul territorio (miglioramenti ambientali, impianti e strutture, ripopolamenti ecc.) il Comitato di gestione può avvalersi di appositi "Comitati di Valle".

Art. 8 - ATTRIBUZIONI AL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Presidente è eletto dal Comitato di gestione, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Ha la legale rappresentanza dell'ATC; convoca e presiede le Assemblee dei delegati dei cacciatori iscritti ed il Comitato di gestione, stabilendone gli ordini del giorno salvo quanto infra precisato; sovrintende ai compiti amministrativi, assicura l'osservanza delle norme di legge, l'esecuzione delle decisioni degli organi associativi e l'attuazione dei programmi deliberati.

Vigila sull'operato delle varie Commissioni costituite.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o da un Componente delegato dal Presidente medesimo.

Il Presidente può proporre la sostituzione di uno o più membri del comitato di gestione, per accertare e ripetute inadempienze o assenze non giustificate.

Art. 9 - RIUNIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri insediati.

Le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti. in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le astensioni non sono computate tra i voti validi.

Le funzioni di Segretario possono essere svolte, di norma, da un Componente del Comitato di gestione, oppure da un collaboratore esterno anche indicato dal Centro Servizi e Coordinamento degli ATC se costituito.

In caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente ne dà comunicazione alla Provincia ed alle organizzazioni ed associazioni interessate per i provvedimenti consequenti.

Art.10 - SOSTITUZIONE E REVOCA DEI COMPONENTI IL COMITATO DI GESTIONE

In caso di sopravvenuta impossibilità ad esercitare le funzioni, ovvero in caso di dimissioni, il membro del Comitato di gestione nei cui confronti si verificano le cause di impossibilità all'esercizio delle funzioni, è sostituito con le stesse modalità previste dall'art. 6 che precede, con la precisazione che la sostituzione è deliberata dall'organo o dall'ente in rappresentanza del quale tale membro era stato nominato.

Tutti gli incarichi nell'ambito degli organi collegiali, nonché tutte le designazioni o le nomine effettuate in qualsiasi comitato od organismo presso enti, amministrazioni, associazioni ed organizzazioni pubbliche o private, possono essere revocati dall'organo che ha effettuato la designazione o la nomina o che ha proceduto all'elezione, salvo per quanto riguarda i titolari degli organi di giustizia e di controllo.

I componenti del Comitato di gestione possono essere revocati dalla carica per le seguenti cause:

- a) a seguito di tre assenze consecutive non giustificate alle sedute del Comitato;
- b) per gravi e ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi all'incarico;
- c) per proposta delle Associazioni proponenti, nel caso non ritenessero il delegato idoneo a svolgere i compiti assegnati.

La revoca è disposta dal Comitato di Gestione, sentito l'interessato e le Associazioni che rappresenta, per proposta del Presidente del Comitato o la maggioranza dei Componenti del Comitato medesimo.

La sostituzione del componente revocato dalla carica avviene con le stesse modalità previste dal precedente primo comma per la sostituzione dei membri impossibilitati all'esercizio della carica ovvero dimissionari. I membri revocati non possono essere rieletti per l'esercizio in corso.

Art. 11 - DECADENZA DEL COMITATO DI GESTIONE

In caso di gravi irregolarità nella gestione, ovvero di impossibilità di funzionamento del Comitato di gestione, ovvero di inerzia nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza, o comunque qualora sussistono gravi e comprovati motivi l'Amministrazione Provinciale, sentiti gli interessati dichiara la decadenza del Comitato e provvede in via sostitutiva alla gestione dell'ATC sino all'insediamento del nuovo Comitato affidando di norma la gestione interinale al Presidente del Comitato, ovvero ad un Commissario nominato dalla Provincia.

La decadenza è dichiarata d'ufficio o su ricorso del Presidente ovvero dei Cacciatori che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

Art.12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri di cui due eletti dal Comitato di gestione ed un designato dalla Provincia con funzione di Presidente.

Esso vigila sulla regolarità contabile finanziaria dell'attività del Comitato di gestione, esprime il proprio parere sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Comitato di gestione almeno 15 giorni prima di essere posto all'Ordine del giorno per l'approvazione ed esprime altresì pareri su richiesta del Comitato di gestione.

Il Collegio presenzia all'Assemblea dei cacciatori iscritti per l'approvazione definitiva del Bilancio preventivo e consuntivo.

Il Collegio dura in carica per lo stesso periodo previsto per il Comitato di gestione. Ciascun membro del Comitato dei revisori ha facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato di gestione; a tal fine la convocazione del Comitato deve essere inviata anche ai revisori dei conti.

La sostituzione dei membri nominati dal Comitato ed impossibilitati ad esercitare le funzioni, ovvero dimissionari, è disposta dal Comitato di gestione.

La sostituzione del Presidente avviene ad opera della Provincia.

La revoca della carica di uno o più membri del Collegio dei revisori, ovvero la decadenza dell'intero collegio è deliberata dalla Provincia, sentiti gli interessati.

Art.13 - COMMISSIONE DI DISCIPLINA

La Commissione di disciplina è composta da almeno tre membri designati dal Comitato di gestione di cui due facenti parte dello stesso.

Il presidente della Commissione di Disciplina può essere nominato, usufruendo anche di funzionari della Provincia, fra persone di comprovata serietà ed esperienza in materia giuridico venatoria.

La Commissione di Disciplina si riunisce presso la sede dell'Ambito e/o in locale messo a disposizione dalla Provincia, ogni qualvolta si renda necessario per violazioni al presente statuto e in particolare per violazioni dell'art. 18.

Istaura il procedimento, raccogliendo tutti gli elementi necessari alla formazione del parere (testimonianze, documentazioni fotografiche e/o filmate e quant'altro necessita), può delegare un membro della stessa Commissione e/o altri soggetti ad assumere informazioni riguardanti le segnalazioni. Tali soggetti possono eseguire controlli sul territorio per accertare la veracità dei fatti e relazionano per iscritto alla Commissione.

Convoca la persona/e oggetto del procedimento, questi possono farsi assistere da un terzo, possono prendere visione degli atti, con esclusione delle documentazioni dove appare il nominativo e/o altri dati cui è possibile l'identificazione dell'esponente.

Ai soggetti che presenteranno esposti, note, denuncie riguardanti irregolarità al presente statuto, sarà garantito sempre, per ragioni di sicurezza e privacy, il loro anonimato.

La Commissione di Disciplina esprime parere scritto e motivato, al Comitato di Gestione, e suggerisce i provvedimenti da adottare a carico di chiunque contravvenga alle disposizioni del presente statuto.

Le documentazioni inerenti la Commissione di disciplina dovranno essere custodite in apposito armadio metallico con valida chiusura, all'interno di una struttura fissa, anch'essa non facilmente accessibile da chiunque e/o in altro luogo sicuro (cassaforte e/o similare).

L'Amministrazione provinciale comunicherà tutte le informazioni riguardanti azioni che comportano violazioni al presente statuto e dei danni cagionati alla fauna ed all'ambiente in cui vive, compiute da soggetti anche non iscritti all'ATC GE 2.

Questo per permettere al Comitato di gestione dell'ATC di essere in grado di poter tutelare gli interessi dei cacciatori regolarmente iscritti, predisponendo tutte le azioni legali necessarie, indirizzate al recupero dei danni subiti, ed avere la possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti penali.

Il Comitato di Gestione, preso notizia dei fatti avvia tempestivamente procedimenti disciplinari se i soggetti risultano iscritti all'ATC, attiva le procedure per costituirsi parte civile nei procedimenti penali per il recupero di tutti i danni subiti.

Art. 14 - L'ASSEMBLEA DEI CACCIATORI ISCRITTI E AMMESSI

L'assemblea di tutti i cacciatori iscritti ed ammessi, si riunisce in via ordinaria almeno una volta nell'arco dell'anno per discutere, con il Comitato di Gestione, del programma annuale degli interventi previsto all'art.22.2 della normativa regionale n° 29/94, approva il bilancio consuntivo e preventivo, approva lo statuto e le sue modifiche..

L'Assemblea si riunisce su richiesta del Presidente dell'ATC o in via straordinaria su richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. da almeno un sesto degli iscritti.

La convocazione dell'Assemblea degli iscritti avverrà tramite affissione nei locali della sede dell'ATC, almeno quindici giorni prima della sua costituzione e tramite comunicazione scritta ai rappresentanti dei comitati di valle.

L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti iscritti, in regola con i versamenti, che rappresentino due terzi del totale degli iscritti. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti,

Se l'Assemblea non può deliberare per mancanza del numero, l'Assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli iscritti aventi diritto al voto.

L'Assemblea regolarmente costituita nomina il Presidente e il segretario dell'Assemblea.

Hanno diritto di prendere parte all'assemblea tutti i cacciatori iscritti e ammessi, che siano in regola con i versamenti delle quote di partecipazione e contribuzione e che non risultino inadempienti agli obblighi stabiliti a loro carico dal presente Statuto e dalle norme vigenti.

Le deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti, rappresentano tutti gli iscritti ancorché assenti o dissenzienti, ogni avente diritto al voto non può avere più di tre deleghe le quali dovranno essere presentate, nella forma scritta, prima che l'Assemblea abbia inizio.

I verbali delle Assemblee sono conservati presso la sede dell'ATC e ciascun iscritto può prenderne visione e ottenere copia, anticipandone le spese relative.

Art. 15 - L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEI CACCIATORI

L'assemblea dei delegati è composta dai cacciatori eletti per ogni comune su indicazione delle associazioni venatorie presenti sul territorio dell'ATC e pertanto costituisce l'insieme dei Rappresentati nei Comitati di Valle.

I delegati dei cacciatori vengono indicati dalle associazioni venatorie presenti a livello comunale in proporzione di un delegato ogni 100 cacciatori iscritti, o frazione superiore a 50.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno prima dell'inizio della stagione venatoria e dopo la chiusura della stessa.

L'assemblea si riunisce altresì quando ne facciano per iscritto richiesta motivata e recante l'indicazione dei punti da apporre all'ordine del giorno almeno un terzo dei delegati.

Essa è altresì convocata dal Presidente del Comitato di gestione qualora il Comitato ne ravvisi l'opportunità che può convocare i delegati suddivisi a livello comprensoriale o per vallate venatoriamente omogenee (Rappresentanti nei Comitati di Valle).

Alla convocazione dell'assemblea provvede il Presidente del Comitato di gestione mediante comunicazione scritta da inviarsi ai delegati almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, con indicazione dell'ordine del giorno, della data, orario e luogo dello svolgimento dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione.

Il verbale delle indicazioni dell'assemblea è redatto da un segretario nominato dal Presidente del Comitato di gestione il guale presiede l'assemblea.

Le indicazioni, se condivise a maggioranza dei delegati presenti, quando deliberate dal Comitato di gestione, rappresentano la determinazione di tutti i cacciatori iscritti ed ammessi.

I verbali delle assemblee sono conservati presso la sede dell'ATC e ciascun iscritto può prenderne visione ovvero ottenere copia anticipandone le spese relative.

Art.16 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea dei delegati esprime pareri e indicazioni propositive in ordine a:

- a) sullo Statuto dell'ATC; e le sue eventuali modifiche; con la presenza di almeno i 2/3 dei delegati;
- b) sul Bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Comitato di gestione;
- c) sul Programma annuale degli interventi per l'esercizio successivo.
- d) sul Rendiconto tecnico relativo all'andamento della gestione faunistico-venatoria dell'esercizio precedente;
- e) sulle deliberare relative ad altri oggetti attinenti la gestione dell'ATC sottoposti al suo esame dal Comitato di gestione.
- f) sulle quote di partecipazione e contribuzione dei soci iscritti e dei cacciatori ammessi;
- g) sui programmi adottati dal Comitato, attraverso proposte di interventi finalizzati al recupero e al ripristino dell'ambiente, con particolare riferimento all'incremento della fauna selvatica ed al suo prelievo controllato;
- h) sulle linee di intervento e di contenimento dei danni arrecati alle colture da parte della fauna selvatica, dell'esercizio venatorio e dell'attività cinofila;
- i) sulle azioni di ripristino degli equilibri naturali per gli agro-ecosistemi e per le zone di protezione.

Art. 17 - ISCRIZIONE ALL' ATC

I cacciatori residenti nei Comuni compresi nell'ATC ovvero quelli che in tale ambito hanno domicilio per motivi di pubblico servizio hanno diritto di essere iscritti su domanda, ai sensi dell'art. 25 comma 6 della l.r. n° 29/94.

Le modalità d'iscrizione sono quelle previste all'art. 26 della l.r. n°29/94.

Il diritto di accesso all'ATC di cacciatori non residenti o domiciliati per motivi di pubblico servizio nell'ATC è regolato dalle disposizioni di cui all'art.25, commi 8,9 e 10 della I.r. n°29/94.

I cacciatori iscritti ai sensi del 1° comma hanno diritto, se in regola con il versamento delle quote di partecipazione e salvi i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Statuto, alla permanenza associativa per le successive stagioni venatorie purché tale permanenza sia confermata annualmente attraverso il versamento della quota di partecipazione nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 maggio.

I soggetti non residenti in Provincia di Genova ammessi all'ATC ai sensi del secondo comma devono presentare domanda di ammissione ogni anno nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 luglio.

La domanda di ammissione deve essere formulata sui moduli a tal fine predisposti dal Comitato di gestione, che sono disponibili presso la sede del Comitato, la sottoscrizione della domanda comporta ad ogni effetto l'accettazione del presente Statuto, che si dichiara di avere letto ed accettato integralmente al momento della corresponsione della quota d'iscrizione annuale.

Le modalità di invio della domanda sono stabilite dal Comitato di gestione.

Il Comitato di gestione trasmette alla Provincia gli atti relativi alle iscrizioni od ammissioni motivando l'eventuale mancato accoglimento della richiesta che deve essere comunicato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli interessati. Trascorso il termine di 15 giorni senza che dall'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione, la domanda si ritiene definitivamente accantonata.

I cacciatori ammessi dopo almeno due anni consecutivi di ammissioni all'ATC, sono equiparati ad ogni effetto ai cacciatori iscritti e partecipano quindi alle assemblee a livello comunale previa indicazione per iscritto al Comitato di gestione del Comune nel cui ambito territoriale essi esercitano in via prevalente l'attività venatoria.

Art. 18 - DOVERI DEL CACCIATORE

I cacciatori iscritti e quelli ammessi ai sensi dell'art.16 comma 3 hanno il dovere di:

- a) rispettare, congiuntamente allo statuto anche tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di caccia (L.157/92, L.R. 29/94, calendario venatorio, disposizioni della Provincia e dell'ATC);
- b) corrispondere la quota di partecipazione nei tempi e nei modi previsti dal Comitato di gestione. Il versamento della quota potrà essere sostituito da prestazioni d'opera, concordate con il Comitato di gestione, economicamente equivalente;
- c) rispettare le eventuali limitazioni all'esercizio venatorio indicate nel programma venatorio annuale predisposto dal Comitato di gestione;
- d) collaborare alla gestione faunistica partecipando alle attività programmate;
- f) il cacciatore, con la domanda di iscrizione all'Ambito, il ritiro e il pagamento del conto corrente postale, completa la procedura amministrativa per esercitare l'attività venatoria nell'Ambito e contestualmente accetta lo Statuto, in tutti i suoi articoli, e tutte le deliberazioni che il Comitato di Gestione che l'Ambito di caccia adotterà.

Art. 19 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Comitato di gestione, su proposta della Commissione di Disciplina, può adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti degli iscritti e degli ammessi per l'inosservanza degli obblighi di partecipazione alla gestione, per comportamenti in contrasto con le norme previste dalla L.157/92, L.R. 29/94, calendario venatorio, deliberazioni adottate dalla Provincia e/o dall'ATC.

E più precisamente:

- a) la sospensione dall'esercizio venatorio nell'ATC per un periodo non inferiore a cinque e non superiore a cinquanta giorni effettivi di caccia, in relazione alla gravità della mancanza commessa;
- b) l'espulsione dell'iscritto o dell'ammesso che, nel corso di due annate venatorie sia stato sanzionato, con oltre cinquanta giorni di sospensione dall'esercizio venatorio ovvero nell'ipotesi di violazioni di particolare gravità (atti di bracconaggio, caccia in oasi e zone protette e nei periodi di divieto).
- d) al risarcimento dei danni arrecati a: coltivi, fauna, tabelle, attrezzature, materiali e quant'altro di proprietà dell'ATC e/o della Provincia.

Avverso le determinazioni del Comitato di gestione è ammesso il ricorso all'arbitrato di cui al successivo art. 23.

Art. 20 - EMOLUMENTI AGLI ORGANI DELL' ATC

Gli emolumenti sono previsti per:

- a) il Presidente;
- b) i membri del Comitato di gestione;
- c) il Collegio dei revisori dei Conti;

Gli emolumenti del Presidente sono quantificati con delibera del Comitato nella prima riunione nella quale il Presidente non partecipa alla votazione.

Il Comitato di gestione può deliberare emolumenti ai membri del Comitato medesimo, oltre ai rimborsi spese per trasferte amministrative operate al di fuori del Comune di residenza secondo i criteri dall'Assemblea Provinciale competente per territorio.

Gli emolumenti dei revisori dei conti sono definiti secondo i minimi tabellari professionali.

Le deliberazioni che definiscono gli emolumenti del Presidente e del Comitato di gestione, debbono essere trasmesse al collegio dei revisori dei conti e all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Art. 21 - ANNO FINANZIARIO, BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

L'anno finanziario comprende il periodo 1° febbraio - 31 gennaio.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato predispone il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario chiuso al 31 gennaio e lo trasmette nella stessa data al Collegio dei Revisori.

La documentazione di cui al comma precedente, sarà trasmessa alla Provincia unitamente ad una relazione specifica sugli interventi svolti con i fondi derivati dalle quote di cui al precedente art. 4.

Entro il 20 agosto di ogni anno, il Comitato predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario successivo e lo trasmette nella stessa data al Collegio dei Revisori per il parere.

I progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione devono essere presentati alla Provincia entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello cui se ne prevede la realizzazione.

L'approvazione da parte della Provincia dei progetti finalizzati comporta la formale assunzione dell'impegno di spesa a carico degli esercizi interessati.

Ad intervenuta esecutività dell'atto e nell'ambito dell'intervenuta approvazione, i competenti organismi dell'ATC sono legittimati a dare esecuzione al progetto assumendo le conseguenti obbligazioni sorte per spese non previste nei progetti e per importi eccedenti quelli autorizzati

La Provincia per il finanziamento dei progetti finalizzati può disporre anticipazioni del medesimo.

Qualora l'erogazione degli stati di avanzamento di un progetto interessi più esercizi, le attività relative dovranno essere rendicontate per la parte di spesa relativa all'anno di riferimento.

Art. 22 - DURATA, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La durata della presente associazione è correlata alla vigenza del'art. 20 comma 1 della l.r. n. 29/94 nella sua attuale configurazione.

In ipotesi di modifica della normativa del settore, che non prevede l'obbligo di gestione degli ATC per mezzo di strutture associative di natura privata la presente associazione sarà sciolta di diritto.

Intervenuto lo scioglimento, il Comitato convocherà l'Assemblea dei delegati per la nomina di uno o più liquidatori, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie all'art. 14 che precede.

I poteri e gli obblighi dei liquidatori saranno quelli previsti dagli art. da 2275 e 2283 del codice civile.

Terminata la fase liquidatoria, l'eventuale residuo attivo sarà devoluto per il 50% alla Provincia con vincolo di destinazione ad attività faunistico-venatorie e di protezione ambientale e per il residuo 50% alle associazioni venatorie, presenti in ambito provinciale in proporzione alla loro rappresentatività a livello territoriale dell'ATC.

Art. 23 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualunque controversia inerente all'interpretazione e/o l'esecuzione del presente statuto o da questo dipendente, dovesse insorgere tra il Comitato di gestione e gli iscritti o ammessi, ovvero tra questi ultimi sarà deferita ad un collegio di tre arbitri irrituali, due nominati uno ciascuno dalle parti in controversia ed il terzo nominato d'accordo tra i primi due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Genova.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale notificherà alle parti interessate, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo dei quesiti da sottoporre agli arbitri indicando l'arbitro di sua designazione.

In ogni caso di tale comunicazione dovrà essere inviata copia al Comitato di gestione.

Nei quindici giorni successivi al ricevimento della lettera di cui sopra, la controparte ha diritto di proporre altri quesiti e deve indicare per iscritto l'arbitro di sua designazione, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata in copia anche al Comitato di gestione.

I due arbitri sono tenuti a procedere d'accordo alla elezione del terzo arbitro non oltre il sessantesimo giorno successivo all'invio della lettera raccomandata da parte dell'associato che ha promosso il giudizio arbitrale; in mancanza la parte più diligente può provocare la nomina da parte del Presidente de Tribunale di Genova.

Nel caso di controversia tra l'ATC e gli iscritti e ammessi spetta al Comitato di gestione la designazione e l'indicazione dell'arbitro dell'ATC; ove il Comitato non raggiunga, nel proprio seno, la maggioranza sulla designazione ed indicazione di tale arbitro esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Genova.

Anche le eventuali impugnative delle deliberazioni assunte dall' assemblea, di cui agli articoli 13 e 14 del presente Statuto sono devolute alla cognizione del Collegio Arbitrale.

Il Collegio arbitrale definirà la controversia quale comune mandatario delle parti e la sua determinazione sarà osservata come manifestazione di comune volontà negoziale delle parti in conflitto. Le spese dell'arbitrato e quelle di difese saranno poste a carico della parte soccombente.

Art. 24 - TUTELA DELLA PRIVACY

L'ATC Genova 2 Levante ha adottato tutti gli adempimenti in materia di tutela della privacy uniformandosi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.

Approvato con deliberazione del Comitato di Gestione in data 26 giugno 2009 Approvato con deliberazione dell'Assemblea degli iscritti in data 29 giugno 2009

INDICE

- Denominazione e sede.
- 2. Ambito territoriale oggetto della gestione dell'ATC.
- 3. Natura ed oggetto dell'ATC.
- 4. Fondo di dotazione dell'ATC.
- 5. Organo dell'ATC.
- 6. Composizione del Comitato di gestione
- 7. Competenze del Comitato di gestione
- 8. Attribuzione del Presidente il Comitato di gestione
- 9. Riunioni del Comitato di gestione
- 10. Sostituzione e revoca dei componenti del Comitato di gestione
- 11. Decadenza del Comitato di gestione
- 12. Collegio dei revisori dei conti
- 13. Commissione di disciplina
- 14. Le Assemblee dei cacciatori iscritti e ammessi
- 15. L'assemblea dei Delegati dei cacciatori
- 16. Attribuzione dell'assemblea dei delegati
- 17. Iscrizione all'ATC.
- 18. Doveri del cacciatore
- 19. Sanzioni e provvedimenti disciplinari
- 20. Emolumenti agli organi dell'ATC.
- 21. Anno finanziario, bilancio consuntivo e preventivo
- 22. Durata, scioglimento e liquidazione
- 23. Clausola arbitrale
- 24. Tutela della privacy.